SENT. N. 29645/21 R. G. 52544/21 CRON. 9091/21 REP.

R.G.52544/21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli Prima Sezione fo, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udionza di discussione del 06/05/22 nella causa tra: rapp.to e difeso in virtà di mandato a margine dell'atto introduttivo del Giudizio da .. NAPOLI ove elettivamente domicilia. ATTORE CONTRO S.P.A., in persona del legale rapp.te. CON AV avente per oggetto restituzione indebito CONCLUSIONI: come da verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO : (Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice, come sopra rapp.ta e difesa, deduceva di aver stipulato con il convenuto istituto di credito P contratto di finanziamento 103658 in data 01/02/2007; a seguito di richiesta di estinzione anticipata del mutuo, l'attore si doleva della mancat restituzione di Euro 530,03= per ratei di commissioni accessorie, spese contrattuali e premio assicurativo, j . Б. н Ne chiedeva conseguentemente la restituzione con vittoria di spese ed onorari. Veniva depositata documentazione attestante la sussistenza del credito e richiesta di pagamento restata senza esito. The Cart of the Con-Veniva esperita- da parte di parte attrice infruttuosamente la procedura di cui al Dlgs. 28/210. in c or. 10 p

Parte convenuta si costituiva deducendo la corretteza del calcolo estintivo e chiedendo il rigetto della domanda.

La copiosa documentazione versata in atti da parte attrice prova in maniera esaustiva la sussistenza del credito la cui quantificazione appare corretta alla verifica dei calcoli, ¹ . Fissata l' udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, la causa veniva quindi riservata a Sentenza con termine per deposito note. ¹ .

I. MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda cosi' come proposta dalla parte attrice appare fondata in fatto ed in diritto c quindi va accolta.

Parte attrice ha idoncamente provato la propria pretesa creditizia nei confronti della parte convenute supportando la propria richiesta con documentazione esaustiva.

In punto di diritto va applicata alla presente fattispecie la normativa di cui al combinato disposto dell'art. 125 del Dlgs 385/93 dell'art.3 del D.M. 8/7/92 e dell'ART. 1 DLGS. 141/2010

Le difese spiegate dalla convenuta risultano di mero stile e prive di pregio giuridico.

Il Giudice di Pace di Napoli della I Sezione Avv. Alfonso Maria Chieffo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie la domanda così come proposta da Merica della domanda così come proposta da Merica della somma di 530,03 = in favore della parte attrice oltre accessori di legge se dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese di Giudizio per la complessiva somma di Euro 530,03 = di cui Euro 50,00 = per spese, Euro 600,00 = per



compensi determinati ex lege 247/2012 e successive modificazioni oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario .

Napoli 31.07.22

Il Giudice di Pace

R.G.52544/21

S GEPOSITATO IN CANCELLERIA.